



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 818/A X Legislatura

1-

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **3** del 31/01/2018

SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2017, N. 53 “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”.



Codice CIFRA: SGO/SDL/2018/0000 1

**OGGETTO: SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2017, N. 53
"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza
residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media
e bassa intensità assistenziale".**

Relazione tecnica

Il presente SDL di modifica alla LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2017, N. 53 viene proposto in adesione alle osservazioni formulate dal Ministero della Salute – Ufficio Legislativo nella nota prot. LEG 000412-P-26/01/2018 (in allegato alla presente), nonché al fine di superare una criticità rilevata dallo scrivente Dipartimento in sede di prima applicazione.

Preliminarmente si rappresenta, inoltre, che è in corso di formalizzazione un'ulteriore osservazione da parte del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali" con il "Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza" (Tavolo congiunto verifica adempimenti Piano Operativo), relativa alla previsione di legge di definire in via transattiva i contenziosi sulle quote di compartecipazione del SSR, che risulta in contrasto con l'introduzione della clausola di salvaguardia negli schemi di accordi contrattuali, la cui introduzione è stata richiesta dallo stesso Tavolo congiunto.

Il presente schema di Disegno di Legge consta di 1 articolo e 18 commi.

www.regione.puglia.it



- **Commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17** - in adesione alle Osservazioni Ministeriali cui si rinvia.
- **Comma 4** – Trattasi di precisazione già presente in altro comma del testo di legge.
- **Comma 6** – Trattasi di modifica necessaria al fine dell'allineamento tra fascia di utenza e livello assistenziale. Amplia la platea degli utenti eleggibili alla relativa fascia.
- **Comma 14, 18** - Trattasi di precisazione necessaria al fine di allineare il testo della legge al testo della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- **Comma 10** – in adesione a quanto osservato dal Tavolo congiunto verifica adempimenti Piano Operativo relativamente al contrasto del testo di legge con il testo della clausola di salvaguardia presente nei contratti con le strutture.

*Il presente s.d.l. non rientra nelle parti per le
di cui all'art. 34 della l.r. 16/14/2004, n. 28*

Il Responsabile A.P.

(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione

(Giovanni Campobasso)

Il Dirigente del Servizio

(Giuseppe Lella)

Il Direttore del Dipartimento

(Giancarlo Ruscitti)

Il Presidente della Regione

(Michele Emiliano)



Codice CIFRA: SGO/SDL/2018/00001

**OGGETTO: SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2017, N. 53
"Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza
residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media
e bassa intensità assistenziale".**

Articolo 1

1. All'Articolo 2 (Classificazione), comma 1, dopo la lettera b) eliminare la lettera c) "*bassa intensità assistenziale*"
2. All' Articollo 3 (Tipologia di utenza), comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente "*a) eroga prestazioni in nuclei specializzati (Unità di cure residenziali estensive) a pazienti non autosufficienti richiedenti trattamenti estensivi di cura, recupero funzionale e assistenza con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore;*"
3. All'Articollo 3 (Tipologia di utenza), comma 2, eliminare la lettera a) "*persone non più in età evolutiva o ultrasessantaquattrenni portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o morfo funzionali, che hanno superato la fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di trattamenti terapeutici protratti nel tempo e per i quali non possono prevedersi ulteriori percorsi anche individualizzati di cura al fine del trattamento delle relative patologie, o al recupero funzionale, o al mantenimento delle capacità acquisite, e non eleggibili in regime di ricovero ospedaliero o presso centri di riabilitazione ex articolo 26, l.833/1978, o qualsivoglia altra struttura specializzata nel trattamento anche di una fra le più patologie da cui affetto;*"

www.regione.puglia.it

**Servizio Strategie e Governo dell'Offerta Territoriale
AP "Riabilitazione-Strutture residenziali e semiresidenziali-Centri ambulatoriali-Strutture
socio-sanitarie"**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113 - Fax: 080 5409317

mail: e.memeo@regione.puglia.it



4. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), comma 2, lettera b), dopo le parole *"persone anziane"* aggiungere le parole *"in età superiore ai 64 anni,"*
5. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), comma 3, dopo le parole *"La RSA a media intensità assistenziale eroga"* sostituire le parole *"prevalentemente servizi socioassistenziali"* con le parole *"prestazioni in nuclei specializzati (Unità di cure residenziali di mantenimento)"*
6. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), comma 3, dopo le parole *"in età superiore ai 64 anni, con"* togliere la parola *"gravi"*
7. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), eliminare il comma 4 *"La RSA a bassa intensità assistenziale eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone anziane, con età superiore ai sessantaquattro anni, con lievi deficit psicofisici, che richiedono prevalentemente interventi di tipo assistenziale a causa di patologie non in fase acuta, che per la situazione ambientale e familiare non possono essere assistite a domicilio. Si tratta, comunque, di anziani con lievi non autosufficienze anche causate da deficit cognitivi lievi o moderati o moderati disturbi del comportamento o dell'umore."*
8. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), al comma 5, dopo le parole *" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3"* togliere le parole *" e 4"*
9. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), al comma 6, dopo le parole *" di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4"* togliere le parole *" e 5"*
10. All'Articolo 3 (Tipologia di utenza), eliminare il comma 7 *"I Direttori delle aziende sanitarie locali (ASL) definiscono i contenziosi pendenti sulle quote di compartecipazione del SSR, previa acquisizione del parere legale sulla convenienza della transazione e a condizione che risulti accantonata nel fondo rischi del bilancio la relativa copertura finanziaria."*

www.regione.puglia.it



11. Dopo l'articolo 3 (Tipologia di utenza) eliminare l'articolo 4 (Gestione diretta), commi 1 e 2 *"1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.*
2. La Giunta regionale, tramite specifico regolamento, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle procedure relative alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio ed all'accreditamento previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)."
12. All'Articolo 6 (Tariffe), comma 1, dopo le parole "ed anch'essa articolata in" sostituire la parola "tre" con la parola "due"
13. All'Articolo 6 (Tariffe), comma 1, dopo le parole "corrispondenti alla alta, alla media" eliminare le parole "e alla bassa"
14. All'Articolo 6 (Tariffe), comma 2, dopo le parole "è consentita la sua permanenza nella stessa, a condizione che la struttura" sostituire le parole "adeguati le proprie prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d'intensità assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa corrispondente" con le parole "sia autorizzata, accreditata e contrattualizzata per la relativa fascia d'intensità assistenziale"
15. All'Articolo 7 (Regolamento regionale), comma 1, lettera a) dopo le parole "Residenza socio sanitaria assistenziale (RSSA)" eliminare le parole "e Residenza sociale di assistenza e accoglienza (RSAA)"

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA
Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
Territoriale

7.

16. All'Articolo 7 (Regolamento regionale), comma 1, lettera a) dopo le parole *"RSA ad alta, a media"* eliminare le parole *"e a bassa"*
17. All'Articolo 7 (Regolamento regionale), comma 1, lettera c) dopo le parole *"RSA ad alta, media"* eliminare le parole *"e bassa intensità assistenziale"*
18. All'Articolo 7 (Regolamento regionale), comma 1, lettera d) dopo le parole *"ma possa permanere nella struttura ospitante a condizione che la stessa"* sostituire le parole *"adeguì le sue prestazioni alla diversa fascia d'intensità assistenziale e ne riceva la diversa tariffa"* con le parole *"sia autorizzata, accreditata e contrattualizzata per la relativa fascia d'intensità assistenziale"*

www.regione.puglia.it

Servizio Strategie e Governo dell'Offerta Territoriale
AP "Riabilitazione-Strutture residenziali e semiresidenziali-Centri ambulatoriali-Strutture
socio-sanitarie"
Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113 - Fax: 080 5409317
mail: e.memeo@regione.puglia.it



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0000412-P-26/01/2018

I.6.b.e.1/2011/13



264914813

8.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari regionali
Servizio Politiche socio-sanitarie e
culturali

affariregionali@pec.governo.it

e p.c.

Avvocatura Generale dello Stato

OGGETTO: *Regione Puglia - Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, recante "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale" pubblicata nel B.U.R. 12 dicembre 2017, n. 139.*

In relazione alla legge regionale specificata in oggetto, questo Ministero, acquisito il parere delle competenti Direzioni generali, osserva quanto segue.

Alcune disposizioni contenute nell'art. 3, relativamente alla classificazione della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) secondo livelli di intensità assistenziale e tipologia di utenza, appaiono non conformi a quanto stabilito dall'art. 30, del d.P.C.M. 12.01.2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

In particolare, nell'elencazione dei servizi erogati dalla RSA si utilizza la distinzione tra trattamenti ad alta, media e bassa intensità assistenziale, senza far cenno ai "trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti", previsti dall'art. 30, co. 1, lett. a), del d.P.C.M. citato.

Al riguardo - considerato che, mentre questi ultimi sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 30, comma 2, d.P.C.M. Nuovi Lea), quelli di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti, sono sostenuti dal Servizio sanitario nazionale nel limite del 50 per cento della tariffa giornaliera -, sarebbe opportuno che la regione Puglia chiarisse quali fra i trattamenti contemplati dalla legge in questione siano sussumibili tra quelli estensivi di cura e recupero funzionale, di cui all'art. 30 co. 1, lett. a), del d.P.C.M. suddetto, atteso che questi ultimi potrebbero confondersi ed essere equiparati, anche sotto il profilo tariffario, ai trattamenti intensivi, costituendo, quindi, un aggravio di spesa a carico del SSN. In particolare, si chiede di chiarire se i trattamenti "a media intensità assistenziale" di cui all'art. 3, co. 3 della legge in esame rientrano tra i trattamenti di cui alla lett. b) dell'articolo 30 del citato d.P.C.M.

Si segnala, inoltre, che l'art. 3, co. 4, della legge regionale in questione, nel normare le RSA "a bassa intensità assistenziale", le configura sostanzialmente come strutture protette per anziani, di natura prevalentemente socio-assistenziale; esse, in quanto tali, esulerebbero dal Servizio sanitario nazionale, erogando prestazioni di assistenza tutelare e di supporto alle attività della vita quotidiana non incluse nei Livelli essenziali di assistenza. Viceversa, ai sensi della legge regionale *de qua*, i trattamenti del genere appena illustrato, vale a dire quelli socioassistenziali a persone anziane con lievi non autosufficienze, sebbene rientranti nelle competenze del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed erogabili a totale carico degli assistiti e/o dei Comuni, verrebbero posti impropriamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

Suscita, infine, perplessità la previsione, da attivare in via sperimentale, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito (art. 4), che potrebbe dar luogo ad un contributo economico sostitutivo del servizio che il Servizio sanitario regionale è tenuto a fornire, direttamente o tramite soggetti accreditati: risulta necessario, quindi, che le procedure atte a garantire all'assistito la qualità dell'assistenza siano delineate dalla legge, piuttosto che demandate ad un regolamento, come previsto dall'articolo 7, lett. f) della legge in questione.

Tanto rappresentato, a parere dello scrivente, la legge regionale in oggetto - anche in considerazione dell'ambiguità dell'attuale formulazione - laddove pone a carico del

Servizio sanitario prestazioni non previste dal d.P.C.M. "nuovi LEA", viola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l'intesa raggiunta in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome e, quindi, il principio di leale collaborazione *ex art. 118* della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(*Avv. Maurizio BORGIO*)



A.T.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PIEMONTE
Tavola n. 111
12/02/2018